

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ATTAGUILE, BARTOLOMEI e COPPOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1973

Adozione dei microfilm nelle Conservatorie dei registri immobiliari

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 23 ottobre 1969, n. 789, ha introdotto, a far data dal 3 dicembre 1969, importanti modifiche alle norme sul servizio ipotecario, sostituendo l'arcaico sistema della copiatura a mano con quello più moderno della fotorigroduzione.

Più precisamente, con gli articoli 1 e 2 ha provveduto a sostituire i registri particolari, previsti dall'articolo 2679 del codice civile, sui quali la copiatura delle note di trascrizione, di iscrizione e di annotazione poteva eseguirsi soltanto a mano, con nuovi registri a fogli sciolti, in modo da consentire l'esecuzione della copiatura mediante l'impiego di macchine fotostatiche; mentre con l'articolo 3 ha stabilito l'impiego delle macchine fotostatiche anche per la formazione delle copie, che il conservatore deve rilasciare al pubblico ai sensi dell'articolo 2673 del codice civile.

Nei due casi il sistema tecnico adottato è il medesimo, ma sostanziale è la differenza

per quanto riguarda i fogli che debbono impiegarci: la fotorigroduzione prevista dagli articoli 1 e 2 deve infatti eseguirsi su fogli già preventivamente bollati, numerati e vidimati; mentre la fotorigroduzione prevista dall'articolo 3 deve eseguirsi su fogli bianchi, i quali vengono assoggettati al bollo e firmati dal conservatore soltanto dopo l'esecuzione di tale operazione.

L'esperienza dei primi due anni di applicazione della nuova legge è stata ampiamente positiva per quanto riguarda il rilascio al pubblico delle copie, che con le macchine fotostatiche si sono potute eseguire con precisione e celerità ben maggiori di quando la copiatura era affidata agli amanuensi.

Per contro gli inconvenienti, che all'impiego delle macchine fotostatiche sono normalmente connessi (lacerazione, distruzione e bruciature di fogli, imperfetta riproduzione, eccetera), non hanno avuto alcuna rilevanza, trattandosi, come detto, di fogli bian-

chi, e quindi senza alcun carico contabile e senza alcun valore legale.

La distruzione di tali fogli è stata inoltre contenuta in percentuali molto basse, in media non più dell'1 per cento.

Molto maggiori sono invece state le distruzioni dei fogli sciolti dei registri particolari e ben diverse conclusioni se ne debbono trarre.

Tale percentuale può calcolarsi tra il 2 per cento ed il 10 per cento, con qualche punta anche superiore al 10 per cento.

La maggiore percentuale di distruzione dei fogli sciolti dei registri particolari non dipende, come qualcuno potrebbe supporre, dalle macchine o dalla carta impiegate; tali fogli vengono sottoposti a troppe manipolazioni, prima di essere introdotti nelle macchine fotostatiche.

Incombe, infatti, l'obbligo ai vari contabili, che debbono prenderli successivamente in carico (magazzino del bollo, conservatoria dei registri immobiliari), di contare i fogli ad uno ad uno, per controllare se ne mancano.

Analoghi conteggi debbono compiersi al momento della consegna dei suddetti fogli ai tribunali, per l'apposizione delle vidimazioni, e quindi in occasione del successivo ritiro.

Ad altra manipolazione essi vengono inoltre sottoposti dal presidente o dal giudice del tribunale, per potervi apporre le firme delle vidimazioni.

È quindi inevitabile, che al termine di tutte queste operazioni i fogli sciolti risultino sgualciti e quindi non più nelle condizioni normali per essere introdotti nelle macchine fotostatiche e passare attraverso di esse senza subire strappi o lacerazioni.

Si deve anzi alla diligenza degli operatori tecnici delle conservatorie se le distruzioni non sono state in percentuale maggiore.

Quanto alle conseguenze, che ne derivano, esse sono di due ordini: contabile e civilistico.

I suddetti fogli sciolti vengono, infatti, forniti già bollati e, come tali, sono soggetti a rigorosa resa di conto.

Fortunatamente essi non possono adoperarsi che per l'uso a cui sono destinati, e non dovendo quindi temersi una loro sottrazione dolosa si rivela sufficiente un discarico contabile, il quale è peraltro fonte di complicazioni e implica notevoli perdite di tempo.

Ben più gravi sono le conseguenze nel campo civilistico.

I fogli sciolti dei nuovi registri particolari, infatti, in base alla prescrizione di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1969, n. 789, « sono progressivamente numerati da 1 a 100 e vidimati ognuno dal presidente o da un giudice del tribunale ».

I suddetti registri acquistano in tal modo valore legale, con rilevanti conseguenze agli effetti della pubblicità immobiliare, essendo destinati a far pubblica fede per i terzi, al pari delle note originali depositate presso la conservatoria.

Ora è evidente che, più non potendo, a seguito della distruzione di una parte dei fogli che li compongono, essere rispettata la numerazione progressiva, viene meno un requisito formale, che è espressamente previsto dalla nuova legge e senza del quale è da dubitarsi che essi possano avere pieno valore legale.

Costituiranno infatti registri, sui quali il presidente del tribunale od un giudice da lui delegato ha attestato che si compongono di 100 fogli, mentre in realtà i fogli sono parecchi di meno.

Una eventuale dichiarazione del conservatore, integrativa di quella del tribunale, la quale attesti che alcuni fogli sono stati distrutti, potrebbe ritenersi valida agli effetti del bollo, ma non agli effetti civilistici, in quanto sarebbe diretta ad eludere il disposto legislativo in materia: nè ammissibile sarebbe l'esibizione al pubblico dei verbali di distruzione, poichè si inventerebbe in tal modo una forma spuria di pubblicità, non prevista da alcuna norma giuridica.

Tutto ciò ampiamente dimostra che il sistema, per quanto riguarda la riproduzione delle note sui fogli sciolti dei registri particolari, ha dato risultati completamente negativi, non soltanto dal punto di vista tecnico

ma anche dal punto di vista della validità della pubblicità immobiliare.

Giova ricordare, a tale riguardo, che l'oggetto della pubblicità immobiliare è costituito dal contenuto delle note di trascrizione, di iscrizione e di annotazione.

Di tali note si ha negli uffici ipotecari una doppia conservazione: le note originali, che vengono raccolte in volumi; e le loro copie su registri particolari, prescritti dall'articolo 2679 del codice civile.

Si è molto discusso, in dottrina ed in giurisprudenza, se a far fede del contenuto della pubblicità siano le note originali oppure le loro copie sui registri particolari; e, di conseguenza, se la pubblicità si consegua con l'accettazione dell'originale da parte del conservatore, mediante la sua registrazione sul registro generale d'ordine, oppure con la sua copiatura sul registro particolare.

Negli ultimi tempi è andata affermandosi la teoria, sostenuta dal Carnelutti (1), che l'originale prevale sulla sua copia e che la pubblicità si consegue mediante il deposito del documento nel pubblico ufficio.

L'argomento, per la sua importanza, è stato anche oggetto, in occasione di un convegno di studio sull'adozione dei microfilm nelle conservatorie dei registri immobiliari, di una relazione del consigliere di cassazione Emilio Germano (2), nella quale la tesi del Carnelutti è stata ribadita ed ampiamente sviluppata.

Ma a conferma della dimostrazione teorica è ora giunta l'esperienza del periodo successivo all'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1969, n. 789.

(1) CARNELUTTI, *Teoria giuridica della circolazione*, Cedam, Padova 1933, pag. 68; CARNELUTTI, in *Novissimo Digesto Italiano*, voce « Documento ».

Della stessa opinione BONIS, *Contributo alla teoria della prevalenza delle note sui registri particolari*, in *Riv. dir. ip.*, 1962, p. 21.

(2) GERMANO, *Relazione al Convegno di studio di Saint Vincent*, 20 e 21 maggio 1967, in *Rivista di diritto ipotecario*, 1967, pag. 188; dello stesso Autore, *Delle annotazioni ipotecarie*, in *Riv. dir. ip.*, 1968, pag. 3.

I registri particolari a fogli sciolti, istituiti con tale legge, sono infatti stati stampati e forniti alle conservatorie con quasi due anni di ritardo; non solo, ma molte conservatorie non li hanno ancora ricevuti, o non li hanno messi in opera.

Ora, se fosse giusta la teoria che la pubblicità si consegue soltanto con la riproduzione delle note sui registri particolari, si dovrebbe dedurre che per circa due anni in Italia non sono state eseguite trascrizioni, nè iscritte ipoteche: conclusione in evidente contrasto con la realtà.

Le conservatorie hanno infatti continuato a svolgere la loro funzione normalmente, compiendo le visure e rilasciando i certificati relativi alle formalità eseguite durante tale periodo, basandosi sulle note originali.

Ciò conferma altresì l'inutilità dei registri particolari, dei quali per ben due anni si è potuto fare a meno senza alcun inconveniente (3).

Quanto alle annotazioni marginali, esse sono state eseguite sulle note originali, in modo sintetico, cioè con le sole indicazioni degli estremi di tali formalità, come espressamente previsto dalle istruzioni ministeriali del 1865 (4).

Giova aggiungere che tale prassi, che si è ora estesa, per forza di cose, a tutte le conservatorie d'Italia, già da gran tempo era invalsa presso molte conservatorie, nelle quali i registri particolari rimanevano inutilizzati dopo l'esecuzione della copiatura, la quale pertanto aveva luogo soltanto per soddisfare l'obbligo stabilito dal codice civile.

Appunto per ciò erano state avanzate a varie riprese delle proposte per la soppressione dei registri particolari, analogamente a quanto è stato fatto in Francia, dove vige il nostro stesso sistema.

Ma tali proposte non hanno mai avuto concreta realizzazione, anche perchè una dop-

(3) BENCINI, *Sull'inutilità dei registri particolari*, in *Riv. dir. ip.*, 1970, pag. 78.

(4) Istruzioni 30 dicembre 1865 per l'eseguimento del nuovo sistema ipotecario, nella Collezione delle leggi e dei regolamenti a cura del Ministero delle Finanze, Direzione generale delle tasse e del demanio, anno 1865, pag. 870.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pia conservazione potrebbe appalesarsi di utilità nei casi di manomissione delle note originali e soprattutto nei casi di distruzione degli archivi delle conservatorie per inondazioni, incendi, bombardamenti od altre calamità, come già varie volte si è verificato.

Ma tale doppia conservazione, per conseguire il suo obiettivo, dovrebbe rispondere a due requisiti:

a) a quello di occupare poco spazio, onde non sovraccaricare gli archivi;

b) a quello di essere affidata a due uffici diversi, aventi sede in locali diversi.

Al primo requisito non risponde il sistema attuale dei registri particolari a fogli sciolti, i quali, anche se venissero modificati, nel senso di riscuotere il bollo in modo virtuale e di eseguire le operazioni di numerazione e di vidimazione dopo la fotocoproduzione, conserverebbero pur sempre il grave inconveniente di occupare uno spazio eccessivo e di pesare molto di più, a parità di facciata, dei precedenti registri.

Ora la maggior parte delle conservatorie d'Italia ha gli archivi zeppi ed i pavimenti sovraccarichi.

Quello degli archivi, dal punto di vista dello spazio e del peso, costituisce un problema gravissimo, che giustamente preoccupa l'amministrazione.

Il sistema dei registri particolari a fogli sciolti, anziché risolverlo, lo aggraverebbe: ed è stata una fortuna, anche sotto tale aspetto, che la fornitura per molti uffici non abbia ancora avuto luogo, o che sia stata eseguita per quantità trascurabili.

Preferibile, per il minor peso, il minore volume e la maggiore praticità, sarebbe il sistema di far presentare alle parti una terza nota, destinata alla doppia conservazione.

Ma anch'esso non risolverebbe il problema dello spazio e del peso degli archivi.

Il sistema migliore, più razionale e moderno, risulta indubbiamente quello dei microfilm.

La sua adozione nelle conservatorie è da anni all'esame dell'amministrazione, la qua-

le ha anche fatto eseguire degli studi al riguardo sin dal 1961 (5).

Si è in seguito svolto il convegno di studio di Saint Vincent, nel corso del quale il problema è stato esaminato in ogni suo aspetto ed ampiamente dibattuto (6).

Pertanto, constatata l'impossibilità di un normale funzionamento del sistema dei registri particolari a fogli sciolti, considerato che esso non offre sufficienti garanzie giuridiche e preso infine atto che in molte conservatorie la sua attuazione non ha ancora avuto inizio, si ritiene opportuno proporre la sua sostituzione con il sistema dei microfilm.

* * *

Il disegno di legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento, stabilisce, per l'appunto, l'adozione di tale moderno e razionale sistema.

Il primo comma dell'articolo 1 abroga gli articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre 1969, n. 789, con i quali erano stati istituiti i registri particolari a fogli sciolti.

Il successivo comma secondo introduce, in loro luogo, la riproduzione in microfilm delle note originali di trascrizione, di iscrizione e di annotazione.

Tale sostituzione ha effetto dal 3 dicembre 1969, cioè dalla stessa data in cui erano entrate in vigore le norme abrogate.

Si è stabilita tale decorrenza per tre ragioni.

La prima è che essa deve essere unica per tutte le conservatorie d'Italia, molte delle quali, come detto, non hanno ancora iniziato la fotocoproduzione sui registri particolari a fogli sciolti.

(5) BONIS e ROCCA, *L'adozione dei microfilm nelle conservatorie dei registri immobiliari ed i problemi connessi*, anno 1961; BONIS e ROCCA, *L'adozione dei fotogrammi al diazo e delle schede film-sort nelle conservatorie dei registri immobiliari*, anno 1962; negli Atti del Ministero delle Finanze.

(6) *Convegno di studio sulle applicazioni dei microfilm nelle conservatorie dei registri immobiliari*, Saint Vincent, 20 e 21 maggio 1967, in *Riv. dir. ip.*, 1967, pag. 154 e sgg.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La seconda è che anche nelle conservatorie, dove tale fotoriproduzione ha avuto inizio, vi è da dubitare, per i motivi illustrati, della sua validità giuridica.

La terza ragione è che i nuovi registri particolari sono praticamente inutilizzabili.

I fogli che li compongono, infatti, invece di essere solidamente rilegati, come lo erano quelli dei tradizionali registri particolari, che si sono in tal modo potuti conservare in discrete condizioni anche dopo più di un secolo di consultazioni da parte del pubblico, vengono legati tra loro, assieme a due fragili cartoncini che fungono da copertina, infilando dello spago in appositi buchi.

In conseguenza dell'insufficiente rigidità della copertina tali registri non possono neppure stare diritti negli scaffali, e siccome sono privi di un dorso sul quale stampigliare le indicazioni necessarie per la loro individuazione, le ricerche negli archivi si rendono estremamente difficoltose.

Ma ove si volesse, nonostante così gravi inconvenienti, tentarne egualmente la consultazione, i fragili cartoncini si straccerebbero ed i fogli bucati si lacererebbero dopo pochi mesi di impiego, divenendo carta da macero: il che per dei registri, la cui funzione dovrebbe essere quella di servire alla consultazione per molti decenni, è veramente intollerabile.

Per le suddette ragioni si ravvisa indispensabile effettuare la microfilmatura con effetto dal 3 dicembre 1969: essa verrebbe in tal modo a collegarsi con il periodo della copiatura a mano, senza alcun troncone intermedio.

Sarebbe anzi auspicabile la microfilmatura anche delle note del periodo anteriore al 3 dicembre 1969: ma senza dubbio essa verrà presa in considerazione in un secondo tempo, costituendo in tal modo la seconda fase di applicazione dei microfilm nelle conservatorie dei registri immobiliari.

Il terzo comma dell'articolo 1 stabilisce che le annotazioni a margine delle trascrizioni e delle iscrizioni vengano eseguite sulle note originali, mediante l'indicazione degli estremi delle formalità di annotazione.

Tale sistema, il quale, come in precedenza si è avuta occasione di osservare, era invalso,

in base alle istruzioni ministeriali in materia, presso molte conservatorie, è stato, dopo il 2 dicembre 1969, necessariamente adottato da tutti gli uffici, per cui l'attuale disposizione altro non fa che confermare quanto è già in vigore.

Opportuno sarebbe che delle annotazioni venisse presa nota anche sui repertori, ciò che parecchie conservatorie trascurano di fare, forse a motivo del poco spazio che i modelli prevedono per tali indicazioni.

Si auspica, pertanto, che in sede di norme di attuazione del presente disegno di legge vengano dettate precise disposizioni sulla esecuzione delle operazioni di intavolazione e di repertoriazione, le quali meritano particolare attenzione, poichè costituiscono il cardine dell'intero sistema.

L'articolo 2 regola le operazioni di autenticazione delle note destinate alla microfilmatura.

Esse sostituiscono le vidimazioni prescritte per i registri particolari dal primo comma dell'articolo 2680 del codice civile.

Si è preferito, per evidenti ragioni tecniche, spostare l'operazione di vidimazione della copia all'originale.

Ciò, mentre da una parte aumenta le garanzie offerte dall'originale, dall'altra consente, per la natura stessa della microfilmatura, che le attestazioni di autenticità vengano fedelmente riprodotte sui fotogrammi.

Si evitano in tal modo gli inconvenienti a cui avevano dato luogo i registri particolari a fogli sciolti, appunto perchè erano stati numerati e vidimati prima dell'uso.

Nè si debbono temere sostituzioni dei fotogrammi od eventuali fotomontaggi, sia per quel minimo di fiducia che deve porsi nei funzionari, senza il quale tutta la macchina amministrativa si paralizzerebbe, sia per la tripla conservazione, che è prevista dal successivo articolo 3, la quale offre garanzie ben maggiori di quelle offerte, per più di un secolo, dai tradizionali registri particolari.

Quei registri particolari, infatti, venendo la copiatura eseguita a mano, in gran fretta e quasi sempre senza controlli, erano zeppi di errori.

Essi inoltre erano esposti ad eventuali alterazioni da parte degli impiegati e da parte del pubblico.

La microfilmatura offre invece, in primo luogo, garanzie di perfetta corrispondenza tra l'originale e la copia.

In secondo luogo uno solo degli esemplari è adibito al normale lavoro d'ufficio, mentre gli altri due vengono racchiusi in armadi di sicurezza, custoditi in due uffici diversi.

Ogni sostituzione od alterazione dei fotogrammi è quindi facilmente controllabile.

Inoltre l'esemplare custodito nell'armadio di sicurezza della conservatoria può servire per riprodurre nuove copie, in sostituzione degli esemplari adibiti all'uso corrente, nel caso di distruzione, di deterioramento o di smarrimento; mentre l'esemplare custodito nell'armadio di sicurezza della procura della Repubblica può servire per la ricostruzione dell'archivio della conservatoria, ove esso andasse distrutto per inondazioni, incendi, bombardamenti od altre calamità: compito che gli attuali inutili estratti del registro generale d'ordine sono ben lungi dal poter assolvere.

L'articolo 4 autorizza l'uso dei microfilm per il rilascio delle copie delle note e per le ispezioni da parte del pubblico.

Tale uso non è però esclusivo, nel senso che le conservatorie potranno rilasciare le copie mediante la riproduzione fotostatica degli originali ed effettuare le ispezioni con l'esibizione degli stessi anche nei casi in cui le formalità siano state microfilmate.

Tale facoltà ha lo scopo di rendere graduale l'applicazione del nuovo sistema.

L'articolo 5 regola il modo di riscossione del bollo.

Per quanto riguarda il registro generale d'ordine ed i registri particolari le norme vigenti prevedono la riscossione mediante il bollo a punzone.

In realtà tali registri vengono sì muniti del bollo a punzone, ma l'imposta relativa viene poi, per ragioni contabili, riscossa in modo virtuale, mediante carico sul registro generale d'ordine.

La bollatura a punzone, la quale può trovare spiegazione soltanto come residuo storico, costituisce pertanto un'operazione

del tutto inutile, fonte soltanto di complicazioni e di confusione, per cui appare opportuna la sua eliminazione, con la conseguente conferma del sistema di riscossione del tributo in modo virtuale.

Quanto alle copie ed ai certificati, che il conservatore è tenuto a rilasciare ai sensi dell'articolo 2673 del codice civile, l'imposta di bollo viene attualmente riscossa mediante l'applicazione di marche, con notevoli perdite di tempo e complicazioni contabili.

L'adozione del sistema della riscossione del tributo in modo virtuale assicurerà un più sollecito svolgimento del servizio e consentirà più precisi e sicuri controlli dell'adempimento dell'obbligo tributario.

L'articolo 6 prevede l'emanazione delle norme di attuazione della legge mediante decreto interministeriale.

Con tali norme si dovrà effettuare, tra l'altro, la scelta tra i diversi strumenti tecnici per l'esecuzione della microfilmatura.

Tali strumenti sono praticamente due, quello delle bobine e quello delle schede, entrambi oggetto degli studi effettuati a suo tempo dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Le schede, a loro volta, possono contenere delle indicazioni scritte a mano oppure eseguite mediante il sistema della perforazione, il quale consente la loro automatica classificazione.

La scelta dovrà essere meditata e si dovranno considerare tutti gli aspetti tecnici del problema, per non ripetere i gravissimi errori che sono stati compiuti per i registri particolari a fogli sciolti.

Con le norme di attuazione si dovranno stabilire anche i tempi di attuazione della riforma.

Non è infatti indispensabile che le operazioni di microfilmatura incomincino contemporaneamente in tutte le conservatorie d'Italia: importante è soltanto che unica sia la decorrenza, cioè, come stabilito dalla legge, dal 3 dicembre 1969.

La gradualità di esecuzione è ammissibile, perchè, come è stato dimostrato, la pubblicità si consegue e le conservatorie possono regolarmente svolgere la loro funzione anche senza la seconda conservazione, la quale ser-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ve soltanto per i limitati scopi, che sono stati illustrati.

Ne deriva che la fornitura del macchinario potrà effettuarsi gradualmente e che il personale potrà essere istruito e preparato per tempo, secondo un organico programma, senza intralciare il lavoro essenziale e più urgente che le conservatorie debbono svolgere.

Strettamente collegato con la gradualità di esecuzione delle operazioni di microfilmatura è il problema della copertura dei relativi costi.

Le spese di gestione del nuovo sistema sono molto bassi, inferiori sia a quelli della copiatura a mano sia a quelli della riproduzione fotostatica, per la quale sono attualmente stanziati appositi fondi di bilancio, in base all'articolo 4 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.

Sono invece maggiori i costi per la fornitura del macchinario, che secondo i citati studi, effettuati negli anni 1961 e 1962, erano stati calcolati in 588.374.000 lire per una previsione di 145 conservatorie.

Tali costi, a distanza di dieci anni, e soprattutto in considerazione dei miglioramenti tecnici sopravvenuti nel frattempo, che

consigliano l'adozione di macchinario più perfezionato, sono di molto aumentati.

La gradualità di esecuzione della microfilmatura si rende quindi opportuna anche per contenere i costi per la fornitura del macchinario negli attuali stanziamenti in bilancio, senza ricorrere ad ulteriori aggravii fiscali.

La copertura del costo diviene così possibile usufruendo dei fondi che già affluiscono al bilancio statale per l'esecuzione della fotoreproduzione delle note sui registri particolari a fogli sciolti, soppressi con il presente disegno di legge: in tal senso, prevede, per l'appunto, l'articolo 7.

L'articolo 8, infine, sancisce la perdita di valore legale dei registri particolari a fogli sciolti, in quanto gli stessi vengono sostituiti con i microfilm a far data dal 3 dicembre 1969.

La norma si riferisce, ovviamente, sia ai registri già posti in uso, sia a quelli non ancora adoperati, i quali, pur essendo bollati a punzone, non possono essere utilizzati per altri usi.

Le disposizioni per la loro eliminazione verranno stabilite con il decreto interministeriale di cui al precedente articolo 6.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre 1969, n. 789, sono abrogati.

I registri particolari per le trascrizioni, per le iscrizioni e per le annotazioni, previsti dall'articolo 2679 del codice civile, sono sostituiti, per il periodo a partire dal 3 dicembre 1969, dalle riproduzioni a mezzo di microfilm delle note originali di trascrizione, di iscrizione e di annotazione.

Le annotazioni a margine delle trascrizioni e delle iscrizioni si eseguono sulle note originali, mediante l'indicazione dell'anno o del numero progressivo delle formalità di annotazione.

Art. 2.

Su ciascuna pagina delle note originali di trascrizione, di iscrizione e di annotazione vengono apposte, prima dell'operazione di microfilmatura, le seguenti indicazioni:

- a) la data di esecuzione della formalità;
- b) il numero di casella, che la formalità ha preso sul registro generale d'ordine;
- c) il numero progressivo annuale della trascrizione, iscrizione od annotazione;
- d) il numero della pagina per ciascuna formalità.

Tali indicazioni vengono vidimate con il bollo a calendario della conservatoria e con la firma o sigla del conservatore o di un impiegato da lui delegato.

La vidimazione, di cui al precedente comma, sostituisce quella prescritta dal primo comma dell'articolo 2680 del codice civile per i registri particolari.

La disposizione, di cui al predetto primo comma dell'articolo 2680 del codice civile, continua ad avere vigore per quanto riguarda la vidimazione del registro generale d'ordine da parte del presidente o di un giudice del tribunale.

Art. 3.

La microfilmatura si esegue in tre esemplari.

Le riproduzioni in microfilm acquistano il valore legale delle copie autentiche.

Il primo esemplare dei microfilm viene custodito nella conservatoria, in un armadio di sicurezza.

Il secondo esemplare viene adibito al normale lavoro d'ufficio.

Il terzo esemplare viene inviato alla procura della Repubblica del tribunale in cui ha sede la conservatoria, per essere custodito in un armadio di sicurezza: esso sostituisce l'estratto del registro generale d'ordine prescritto al primo comma dell'articolo 31 della legge 25 giugno 1943, n. 540.

Art. 4.

Le copie delle note di trascrizione, di iscrizione e di annotazione, nonché degli altri documenti da rilasciarsi dal conservatore ai sensi dell'articolo 2673 del codice civile, possono eseguirsi, oltre che con l'impiego delle macchine fotostatiche, autorizzato dall'articolo 3 della legge 23 ottobre 1969, n. 789, mediante l'impiego delle macchine sviluppatrici dei microfilm.

Le ispezioni possono eseguirsi sulle originali note di trascrizione, di iscrizione e di annotazione, oppure sulle loro copie in microfilm.

Art. 5.

Le imposte di bollo sul registro generale d'ordine, sui registri particolari e sulle copie ed i certificati da rilasciarsi dalle conservatorie dei registri immobiliari vengono rimosse in modo virtuale.

Art. 6.

Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro delle finanze, il Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro del tesoro,

verranno emanate, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per la sua attuazione.

Con tali norme si provvederà anche a stabilire le modalità ed i tempi per l'esecuzione della microfilmatura, ad istituire appositi modelli di Stato per le note di trascrizione, di iscrizione e di annotazione ed a determinare i casi in cui il conservatore deve rifiutarsi di riceverle per l'inosservanza delle disposizioni sulla loro compilazione.

Art. 7.

Alla copertura degli oneri per l'esecuzione della microfilmatura vengono destinate le entrate per diritto di scritturato, previste dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1969, n. 789, già stanziata in bilancio per l'esecuzione della fotoriproduzione delle note sui registri particolari a fogli sciolti, soppressi con il primo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 8.

I registri particolari a fogli sciolti, soppressi ai sensi della presente legge, perdono ogni valore legale.

Alla loro eliminazione verrà provveduto con le norme di attuazione, di cui al precedente articolo 6.